

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

**D.g.r. 19 dicembre 2012 - n. IX/4534  
Determinazioni in ordine alla comunicazione nitrati 2012 e 2013**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2011/721UE) del 3 novembre 2011 di concessione della deroga a norma della direttiva 91/676/CEE;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misura per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» - art 14 (*Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati*);

Visto il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;

Preso atto delle:

- d.g.r. 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;
- d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e i relativi allegati avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007» come modificata dalla d.g.r. n. XI/2208/2011;
- d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile;

Considerato che il d.m. 7 aprile 2006 in materia di comunicazione stabilisce che:

- i tempi di validità della comunicazione siano non superiori a 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione; - articolo 18 comma 1 - punto c);
- le modalità di fertilizzazione effettivamente adottate (fatti salvi i controlli a campione svolti nelle aziende) e le modalità secondo cui vengono adeguati i piani di fertilizzazione alle condizioni particolari della specifica annata agraria devono essere registrate annualmente e comunicate al momento del rinnovo della comunicazione; - Allegato V - Parte A e allegato V Parte B;

Considerato che la d.g.r. 5868/2007 e la d.g.r. 2208/2011 prevedono:

- all'art. 26 - allegato 1 della d.g.r. 2208/2011 e all'art. 40 - allegato 2 della d.g.r. 5868/2007, che la comunicazione nitrati abbia validità quinquennale, fatte salve eventuali modifiche che se sostanziali comportano la ripresentazione, per parte denominata Programma Operativo aziendale eventualmente semplificato (POA/POAS) e validità annuale per la parte relativa al Piano di Utilizzazione Agronomica eventualmente semplificato (PUA/PUAS);
- all'art. 27 - allegato 1 della d.g.r. 2208/2011 e all'art. 41 - allegato 2 della d.g.r. 5868/2007, che le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale ..... omissis ..... un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione:

- ✓ il tipo e la quantità di fertilizzante
- ✓ l'appezzamento identificabile sulla CTR
- ✓ la data dell'intervento

Considerato inoltre che:

- la Direzione generale Agricoltura ha fissato, in ottemperanza alle disposizioni delle d.g.r. 2208/2011 e 5868/2007, i termini di presentazione della comunicazione nitrati 2012 con decreto n. 6034 del 6 luglio 2012 al 31 ottobre 2012 prorogandoli al 31 dicembre 2012 con decreto 8852 del 25 settembre 2012;
- la proroga dei termini è stata motivata dalle criticità di funzionamento presentate dal sistema informativo per la presentazione della comunicazione nitrati, sviluppato ex novo nel corso del 2012;
- il sistema informativo, pur essendo stato costantemente migliorato nelle sue prestazioni, mantiene ancora diverse criticità tali da rendere impossibile la conclusione della presentazione della comunicazione nitrati, da parte di tutte le imprese agricole interessate, entro il termine stabilito del 31 dicembre 2012;
- l'obbligo di presentazione della comunicazione corrisponde ad un adempimento amministrativo il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008;
- sul sistema informativo regionale, alla data del 14 dicembre 2012, sono presenti complessivamente 8.925 comunicazioni nitrati 2012 di cui: 3.582 comunicazioni complete (POA PUA/PUAS), 1.597 comunicazioni complete solo della prima parte (POAS), 3.333 comunicazione nitrati 2012 aperte. Si stimano in almeno altre 3.000 le comunicazioni nitrati che devono ancora essere presentate e che attualmente non sono neppure state aperte sul sistema informativo;
- il periodo di tempo rimanente in giornate lavorative, in base ai dati di incremento medio giornaliero del numero di comunicazioni nitrati presentate nel sistema informativo, non consente a tutte le imprese coinvolte di poter presentare la propria comunicazione nitrati 2012 completa entro il 31 dicembre 2012;

Ritenuto pertanto indifferibile dare la possibilità, a tutte le aziende agricole interessate, di adempiere ai propri obblighi amministrativi presentando la propria comunicazione nitrati, in modo da superare le criticità del sistema informativo, individuando le seguenti possibilità, conformemente alla normativa vigente:

- per il solo biennio 2012/2013 la comunicazione nitrati, composti da POA/POAS ed integrata dal PUA/PUAS se necessario, assume valore biennale;
- è pertanto data facoltà alle imprese agricole di presentare una sola comunicazione nitrati completa in base alle caratteristiche dell'azienda solo nel 2012 oppure solo nel 2013 adempiendo così agli obblighi amministrativi fissati dalle d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011;
- per le aziende che si avvalgono di tale facoltà la comunicazione presentata vale sia da consuntivo 2012 che da preventivo 2013;
- per le aziende che non intendono avvalersi di tale facoltà è comunque possibile presentare la propria comunicazione nitrati sia nel 2012 che nel 2013. In questo caso la comunicazione 2012 vale da consuntivo 2012 e quella 2013 da preventivo del 2013;
- i termini di presentazione della comunicazione nitrati nel 2013 sono fissati, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura, in modo da renderla compatibile con la sua natura di comunicazione preventiva;
- per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel 2012 o che intendono aderire alla deroga nitrati nel 2013 è necessario presentare la propria comunicazione nitrati per ciascun anno di adesione alla deroga stessa;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che in caso di presentazione di un'unica comunicazione nitrati nel biennio 2012/2013 le attività di controllo realizzate nel corso del 2013 verteranno sia sulla situazione 2013 che su quella del 2012 utilizzando a tale scopo le informazioni presenti nel fascicolo aziendale, sui dati dell'anagrafe zootecnica e sui documenti che l'azienda deve conservare (registro delle fertilizzazioni di cui alla d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011, contratti di valorizzazione degli effluenti, permessi a costruire, ecc.);

Preso atto che con l'approvazione da parte del Parlamento del Disegno di legge: S.3533. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (approvato dal Senato) (5626), in corso di pubblicazione, sono state introdotte, all'art.16 comma 7 bis e 7 ter del d.l.179/2012 citato, norme che prevedono la revisione delle aree vulnerabili e un regime transitorio, nella predisposizione di tale revisione. Tali norme rendono necessario rinviare a successivi provvedimenti la loro attuazione;

Vagliata, dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente la validità delle determinazioni sopra esposte;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di stabilire che l'adempimento amministrativo, introdotto dalle d.g.r. 5868/2007 e 2208/2001, che prevede l'aggiornamento annuale della comunicazione nitrati per quanto concerne il PUA/PUAS nei termini stabiliti con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, per il solo biennio 2012/2013, s'intende rispettato anche nel caso in cui sia presentata una sola comunicazione nitrati completa di PUA/PUAS, a secondo delle caratteristiche dell'impresa, nel biennio 2012/2013;

2. di stabilire di conseguenza che le imprese agricole, per il solo biennio 2012/2013, possono avvalersi della facoltà di dare valore biennale alla propria comunicazione nitrati, composta da POA/POAS ed integrata dal PUA/PAUS in relazione alle caratteristiche di ciascuna impresa agricola;

3. che l'utilizzo della facoltà di cui ai punti 1 e 2, è desunto dal fatto che l'impresa presenti, tramite il sistema informativo agricolo regionale, una sola comunicazione nitrati nel biennio 2012/2013;

4. che per le aziende che si avvalgono della facoltà di cui ai punti 1 e 2, la durata biennale è da intendersi unicamente sul periodo 2012/2013 pertanto la comunicazione presentata vale sia da consuntivo 2012 che da preventivo 2013;

5. che i termini di presentazione della comunicazione nitrati nel 2013 sono fissati, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura, in modo da renderla compatibile con la sua natura di comunicazione preventiva;

6. che le aziende che non intendono avvalersi della facoltà di cui ai punti 1 e 2, sono tenute a presentare la propria comunicazione nitrati sia nel 2012 che nel 2013. In questo caso la comunicazione 2012 vale da consuntivo 2012 e quella 2013 da preventivo del 2013;

7. di stabilire che, in caso di presentazione di un'unica comunicazione nitrati nel biennio 2012/2013, le attività di controllo realizzate nel corso del 2013 verteranno sia sulla situazione 2013 che su quella del 2012 utilizzando a tale scopo le informazioni presenti nel fascicolo aziendale, sui dati dell'anagrafe zootecnica e sui documenti che l'azienda deve conservare (registro delle fertilizzazioni di cui alla d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011, contratti di valorizzazione degli effluenti, permessi a costruire, ecc.);

8. che per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel 2012 o che intendono aderire alla deroga nitrati nel 2013 è necessario presentare la propria comunicazione nitrati per ciascun anno di adesione alla deroga stessa;

9. di prendere atto dell'approvazione da parte del Parlamento del Disegno di legge: S.3533. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (approvato dal Senato) (5626), in corso di pubblicazione, con il quale sono state introdotte, all'art.16 comma 7 bis e 7 ter del d.l.179/2012 citato, norme che prevedono la revisione delle aree vulnerabili e un regime transitorio, nella predisposizione di tale revisione. Tali norme rendono necessario rinviare a successivi provvedimenti la loro attuazione;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web.

Il segretario: Marco Pilloni